



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ACCONTO 2025 – SCADENZA 16 GIUGNO 2025

Con deliberazione n° 42 del 19/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2025.

Le aliquote per l'anno 2025 per le SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI soggette al pagamento SONO RIMASTE INVARIATE:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6% QUOTA COMUNE COD. 3918
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE solo categorie A1 – A8 – A9 Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica <u>unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</u> Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, <u>nella misura massima di un'unità pertinenziale</u> per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.	4,0% Detrazione € 200,00 QUOTA COMUNE COD. 3912
IMMOBILI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO a parenti in linea retta, entro il 1° grado (genitori/figli), purchè occupata quale loro abitazione principale, compreso una pertinenza di ciascuna categoria catastale C/02 – C/06 – C/07.	7,8% QUOTA COMUNE COD. 3918
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE GRUPPO A – B - C	10,6% QUOTA COMUNE COD. 3918
AREE FABBRICABILI	10,6% QUOTA COMUNE COD. 3916
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00% QUOTA COMUNE COD. 3913
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"	10,6% QUOTA COMUNE 3% (COD. 3930)

QUOTA STATO	7,6%^o (COD. 3925)	
TERRENI AGRICOLI E INCOLTI POSSEDEDUTI DA PRIVATI		10,6%^o QUOTA COMUNE COD. 3914
TERRENI AGRICOLI COLTIVATI E NON QUANDO POSSEDEDUTI DA IMPRENDITORI. AGRICOLI		ESENTI

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre)**. È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Dal 2021 la rata di acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell'anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell'anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell'anno.

- COMODATO GRATUITO – AGEVOLAZIONI IMU -

Dal 01 gennaio 2016, con la Legge di Stabilità 2016, è stata introdotta una riduzione per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli).

Per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile delle suddette abitazioni occorre rispettare le seguenti condizioni da applicarsi contemporaneamente:

1. Il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli).
2. Il contratto di comodato deve essere REGISTRATO (ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione all'Agenzia delle Entrate, più € 16,00 di marche da bollo per ogni 4 facciate scritte di contratto).
3. L'abitazione oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:A1-A8-A9.
4. Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso comune).
5. Il comodatario, deve utilizzare l'immobile “come abitazione principale”, quindi deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente.
6. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; è previsto che il comodante possa possedere, nello stesso comune, ove è ubicato l'immobile dato in comodato, anche la propria abitazione principale e le sue pertinenze.
7. Il comodante deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30/06/2026 per l'anno 2025, allegando copia del contratto di comodato registrato.

IL VERSAMENTO si effettua utilizzando il modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo di commissione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking.

L'IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto. E' a disposizione dei contribuenti il Calcolatore IMU sul sito istituzione del comune:

www.comune.gorlaminore.va.it al seguente link: <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E102>

E' possibile pagare tramite F24 on-line, scaricando il modulo dopo aver effettuato il calcolo tramite il portale.

Il CODICE COMUNE da indicare nel modello F24 per il comune di Gorla
Minore è: **E102**

I CODICI TRIBUTO da utilizzare sono i seguenti:

- **3912 IMU** - Abitazione principale e pertinenze (A1,A8,A9) – **COMUNE**
- **3913 IMU** – Fabbricati rurali ad uso strumentale - **COMUNE**
- **3914 IMU** – Terreni agricoli – **COMUNE**
- **3916 IMU** - Aree fabbricabili - **COMUNE**
- **3918 IMU** - Altri fabbricati – **COMUNE**
- **3923 IMU** – Fabbricati MERCE - **COMUNE**
- **3925 IMU** - Gruppo D – **Quota STATO**
- **3930 IMU** - Gruppo D – **Quota COMUNE**

SCADENZA	MISURA
16 GIUGNO 2025	50%

AREE FABBRICABILI

AZZONAMENTO DEL P.G.T.		€/mq.
zone A	centri storici e nuclei di antica formazione	144,00
zone B	residenziale di completamento	144,00
zone BV	residenziale di completamento e di verde privato fino a 1000 mq	103
	da 1001 a 1499 mq	90
	oltre mq 1500	70
zone BC	residenziale di completamento per piani attuativi vigenti	144,00
zone BD	produttivo di completamento per servizi urbani	134,00
zone B/SU	di ristrutturazione e di completamento per servizi urbani	134,00
zone C	per residenza	118,00
zone C/S	per servizi	108,00
zone D	per insediamenti produttivi	108,00